



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Spett.le Coordinamento Regioni Commissione
Ambiente
Alla c.a. Direttore Generale
Dott.ssa Paola Zinzula

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro vs nota del 16 dicembre 2016 prot. n. 24427 – Richiesta di interpretazione autentica sul DM 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il DM 26 maggio 2016 contiene, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 205, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le *Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati*, in base alle quali le Regioni devono adeguare il proprio metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L’obiettivo del decreto è quello di uniformare la metodologia di calcolo sul territorio nazionale e rendere confrontabili i dati delle regioni.

Come evidenziato nella nota in oggetto, nell’allegato alle Linee guida tra i codici dei rifiuti da conteggiare nel calcolo della raccolta differenziata vi sono i EER 170107 e 170904 che riguardano i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) ammessi solo se *provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione*, previsione che trova riscontro nel DM 8 aprile 2008 relativo alla disciplina dei centri di raccolta comunali.

I rifiuti da C&D, quindi, sono stati inseriti nel conteggio con l’obiettivo di prendere in considerazione tutti i flussi che entrano nei centri di raccolta comunali, oggetto del servizio pubblico di raccolta.


Con riferimento a tali rifiuti è fatta richiesta alla Scrivente di valutare l’opportunità di inserire un valore massimo “soglia” oltre il quale, la produzione del flusso di rifiuti in oggetto, è da contabilizzare separatamente. Il valore proposto dalle regioni è di 15 kg all’anno per abitante.

Nella nota, inoltre, si chiede di definire un limite massimo per i rifiuti avviati al compostaggio domestico, per i quali, nelle Linee guida, è presente un metodo per la determinazione dei quantitativi massimi da conteggiare. Il valore proposto dal Coordinamento delle Regioni è di 250 g abitante al giorno.

Il metodo di calcolo, proposto nel decreto, per la determinazione della quantità di rifiuti avviati al compostaggio domestico, da conteggiare nella raccolta differenziata, si basa sul numero massimo di svuotamenti, stabiliti in 4 per anno, sul peso specifico medio del rifiuto organico, pari a 500 kg/m^3 , ed è funzione del contenitore consegnato all'utenza, il quale dovrebbe essere fornito con un volume proporzionale alle dimensioni dell'utenza da servire ovvero in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Pertanto, nell'ipotesi di calcolare la quantità annua di rifiuto organico da tener conto ai fini della raccolta differenziata, secondo la metodologia sopra esposta, per una utenza composta da 3 persone, a cui sia stato assegnato un contenitore da 120 litri, si ottiene un quantitativo totale di 240 kg all'anno e, conseguentemente, un procapite di 80 kg abitante anno ovvero di 220 g abitante per giorno. Alla luce di ciò, si ritiene che questo sia il valore limite a cui è possibile fare riferimento per il calcolo del compostaggio domestico.

Questo Dicastero, infine, ritiene possibile l'introduzione di valori "soglia" per le frazioni in parola, come sopra individuati, nel rispetto dell'esigenza di omogeneizzare e rendere confrontabili i dati sull'intero territorio nazionale, nonché di far concorrere, secondo le precise competenze, ciascun ente nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Maria  Grillo)